



Circolare n. 4/2022

Torino, lì 25 gennaio 2022

OGGETTO: Esterometro e modelli Intrastat.

Esterometro 2022

L'addio all'Esterometro era previsto per il 1 gennaio 2022 ma la conversione in legge del Decreto Fiscale ha concesso sei mesi di vita in più all'adempimento comunicativo nato con l'introduzione della fattura elettronica.

Dal punto di vista delle regole da rispettare, quindi, il prossimo anno si divide in due:

- **nulla cambia nei primi sei mesi**, è necessario rispettare ancora le ultime scadenze secondo la tabella di marcia in vigore;
- per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, **dal 1° luglio 2022**, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA sono tenuti ad applicare le nuove regole che vedono il Sistema di Interscambio (SDI) come canale unico di trasmissione anche per l'invio dei dati che riguardano le fatture da e verso l'estero.

Da oggi all'abolizione, quindi, è necessario rispettare ancora i seguenti termini.

Periodo di competenza	Scadenza
Ottobre, novembre, dicembre 2021	31 gennaio 2022
Gennaio, febbraio, marzo 2022	30 aprile 2022 (2 maggio)
Aprile, maggio, giugno 2022	31 luglio 2022 (1° agosto, quindi 20 agosto a causa della proroga feriale)

Dalla seconda metà dell'anno, i dati delle operazioni transfrontaliere saranno trasmessi **esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica**, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

- nel primo caso la trasmissione è effettuata entro i termini di **emissione delle fatture** o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, **12 giorni**;
- nel secondo la trasmissione è **effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento** comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Modelli Intrastat 2022

Con la Determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 493869/2021, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, vengono fornite le novità per i soggetti che operano con l'estero.

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 viene meno l'obbligo di invio degli **elenchi INTRA 2-bis** (acquisti intracomunitari di beni) **con cadenza trimestrale**, mentre per quel che riguarda i soggetti mensili, la presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni sarà obbligatoria se l'importo totale trimestrale è uguale o superiore a **350.000 euro per almeno uno dei quattro trimestri precedenti**.

Tra le novità, viene inoltre stabilito che le informazioni relative agli elenchi INTRA 2-bis relative allo Stato del soggetto fornitore, al codice IVA dello stesso e all'importo delle operazioni in valuta non vengano più rilevate negli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni.

Cambiano anche le istruzioni tecniche per la compilazione dei modelli INTRASTAT 2022 per quanto concerne gli elenchi INTRA 1bis e INTRA 2bis. Nello specifico:

- negli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni ed agli acquisti intracomunitari di beni, i dati relativi alla natura della transazione sono forniti conformemente alla disaggregazione di cui alle colonne A e B della Tabella "«Natura della transazione»" di cui all'Allegato XI;
- i soggetti che nell'anno precedente, o in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a euro 20.000.000, indicano i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 2 cifre - colonne A e B - di cui alla Tabella indicata al comma precedente;
- i soggetti diversi da quelli di cui sopra, possono indicare i dati relativi alla natura della transazione conformemente alla disaggregazione a 1 cifra - colonna A - o alla disaggregazione a 2 cifre - colonne A e B - di cui alla Tabella citata al comma 1;



RICHIERI

STUDIO ASSOCIATO

Aldo Richieri
Paola Costamagna
Paolo Richieri

- Nel modello INTRA 1 bis bisognerà inoltre indicare l'informazione relativa al Paese di origine delle merci.

L'articolo 3 della Determinazione delle Dogane prevede che, per le spedizioni di valore inferiore a euro 1.000, è possibile compilare gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni senza disaggregazione della nomenclatura combinata, utilizzando il codice unico "99500000".

Per quel che riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli **acquisti di servizi**, a partire dal 1° gennaio 2022 **non verranno** più rilevate le seguenti informazioni:

codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità di incasso, Paese di pagamento.

Anche per il modello INTRA 2-quater viene inoltre meno l'invio trimestrale, al pari di quanto previsto per gli elenchi INTRA 2-bis.

Per quel che riguarda inoltre le cessioni intracomunitarie in regime di **call-off-stock**, le informazioni relative all'identità ed al numero di identificazione attribuito ai fini IVA aggiunto al soggetto destinatario sono riepilogate nella Sezione 5 del Modello INTRA 1.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore occorrenza e, con l'occasione, porgiamo i più cordiali saluti.